Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 196 del 21 agosto 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 106

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1992.

Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1992.

Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 agosto 1992.

Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione delle varie voci della tariffa e di ridurne il numero mediamente il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto — prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge — l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia, comunque, assicurata nel complesso una invarianza di gettito;

Ritenuto che in attuazione del richiamato ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 sono state inserite nella tariffa le voci di tasse relative all'iscrizione delle società nel registro delle imprese (art. 4, comma 1), alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (art. 40), alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 41), alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione (art. 73), alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi (art. 74), e, infine, all'attribuzione del numero di partita IVA (art. 88);

Ritenuto che le entrate derivanti dall'applicazione della tariffa allegata al presente decreto, escluse le voci elencate nel precedente capoverso, sono nel complesso equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 e risultano perciò aumentate del 100 per cento rispetto alle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa in vigore alla data del 31 dicembre 1991;

Ritenuto che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 dello stesso decreto legge;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica

Art. 2.

1. La tariffa si applica agli atti e provvedimenti rilasciati, rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli per i quali il termine di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla predetta data. La tariffa si applica altresì agli atti e provvedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato provveduto al pagamento dell'integrazione prevista dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il pagamento dell'integrazione, per il quale resta fermo il termine del 31 ottobre 1992 stabilito dal comma 3, del predetto art. 10, deve essere effettuato esclusivamente con versamento sull speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all'«Ufficio registro tasse CC.GG. - Roma - Integrazioni 1992». Le somme affluite su tale conto corrente postale, in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono versate dal predetto ufficio del registro sul capitolo d'entrata n. 1217, art. 3.

Art. 3.

1. Per i versamenti di tassa effettuati sugli ordinari conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativi ad atti e provvedimenti da rilasciare, rinnovare, da sottoporre a visto o vidimazione dalla stessa data e a tasse annuali — esclusi i versamenti riguardanti le voci che sono state inserite nella tariffa per effetto del presente decreto — il

predetto ufficio del registro versa il 50 per cento delle somme affluite sui detti conti, anche se aperti nell'interesse della regione siciliana, sul cap. 1217, art. 3, del bilancio dell'entrata e l'altro 50 per cento sul cap. 1217 ovvero alla regione siciliana, con le consuete modalità, per i conti aperti nell'interesse di questa. Sullo stesso cap. 1217 e alla regione siciliana, per quanto di sua spettanza, devono essere altresì versate le tasse relative alla iscrizione delle società nel registro delle imprese, alla concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi, alla concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto, alla iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e in quello dei mediatori di assicurazione, alla iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e all'attribuzione del numero di partita IVA.

2. Gli stessi criteri, indicati nel comma 1 ai fini della ripartizione e del versamento, devono essere osservati dai distributori primari di valori bollati per le marche di concessioni governative distribuite dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, distributore primario di valori bollati per la Sicilia, deve attenersi a quanto sopra specificato per i conti correnti postali aperti dall'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma nell'interesse della regione siciliana versando, pertanto, il 50 per cento di spettanza dello Stato sul cap. 1217, art. 3.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 1992

Il Ministro: Goria

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

TARIFFA

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO I PERSONE FISICHE, PERSONE GIURIDICHE E SOCIETÀ		
1	1. Concessione e riacquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)	120.000	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche.
2	*a)* Rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) tassa annuale *b)* Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185): per ogni componente il gruppo (esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10	60.000 60.000 4.000	1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. 7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere *a)* e *b)* per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti.
3	1. Riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni e altre istituzioni (articolo 12 del codice civile) 2. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti (articoli 33 e 34 del codice civile)	600.000 120.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 decreto-legge 9 dicembre 1984, numero 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, numero 17, e successive modificazioni):		1. Le tasse di cui al comma 1 si riferiscono anche alle iscrizioni di atti sociali posti in essere dopo la costituzione della società, le quali pertanto sono eseguite senza ulteriore pagamento. 2. Le tasse annuali devono essere pagate entro il 30 giugno degli anni solari successivi a quello di iscrizione dell'atto costitutivo nella misura prevista per il tipo sociale risultante dal registro delle imprese al 1° gennaio; il cambiamento del tipo sociale nel corso dell'anno non comporta integrazione né rimborso. Entro il 31 luglio di ogni anno la società deve depositare presso l'ufficio del registro delle imprese nel quale è iscritta l'attestazione del versamento; in caso di omissione o ritardo si applica la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile nella misura fissa di lire centomila. 3. Le società sono esonerate dall'obbligo di pagamento della tassa annuale durante la procedura di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, numero 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, numero 95. L'esonero compete a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stata eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese prevista nell'articolo 2309 del codice civile o nell'articolo 2449 dello stesso codice o nell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, ovvero, se la deliberazione o il provvedimento giurisdizionale o amministrativo ivi indicato è stato adottato nel mese di dicembre e iscritto nel mese di gennaio, a partire dallo stesso anno solare. 4. Le tasse di cui al comma 2 sono dovute per ogni iscrizione prevista dagli articoli del codice civile ivi indicati. 5. Fino all'attuazione del registro delle imprese le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108). Nelle stesse cancellerie devono essere depositate le attestazioni di versamento delle tasse annuali dovute dalle società. 6. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, numero 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali e i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
	a) società per azioni e in accomandita per azioni:		
	1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo	4.000.000	
	2) annuale	4.000.000	
	b) società a responsabilità limitata:		
	1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo	2.500.000	
	2) annuale	2.500.000	
	c) società di altro tipo:		
	1) per l'iscrizione dell'atto costitutivo	500.000	
	2) annuale	500.000	
	2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000	

TITOLO II

IGIENE E SANITÀ

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
5	1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di specialità medicinali e di prodotti biologici e similari (articoli 161, 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265):		1. Le tasse di cui al comma 2 sono dovute per singole confezioni di specialità o prodotti, di serie o di categoria, anche se comprese in unico provvedimento. La tassa di rilascio è dovuta anche per la nuova registrazione di specialità o prodotti variati nella loro composizione nonché nel caso di trasferimento ad altro soggetto che importi mutamento nell'officina di produzione.
	a) tassa di rilascio	12.000.000	
	b) tassa annuale	600.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	2. Registrazione di specialità e prodotti di cui al comma 1, nazionali ed esteri (articoli 162 e 166 del citato testo unico n. 1265 del 1934; articolo 12 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478; art. 12, comma 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638:		
	a) tassa di rilascio	2.500.000	
	b) tassa annuale	150.000	
6	1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita e nulla osta all'importazione dall'estero di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici (articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1951, n. 327)	6.000.000	1. Le tasse sono dovute per singoli prodotti o alimenti anche se compresi in unico provvedimento.
	2. Autorizzazione alla produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836)	2.500.000	
7	1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265).	2.500.000	
8	1. Autorizzazione all'apertura di officine per la produzione a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)	600.000	1. La tassa di cui al comma 2 è dovuta per singoli prodotti anche se compresi in unico provvedimento
	2. Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medici e chirurgici (art. 189 del citato testo unico n. 1265 del 1934)	400.000	
9	1. Autorizzazione alla coltivazione di piante da cui trarre sostanze stupefacenti (art. 27 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309)	120.000	
	2. Autorizzazione ad estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero a fabbricarli per sintesi, nonché ad estrarre, trasformare o produrre per sintesi sostanze psicotrope (art. 32 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309)	2.500.000	
	3. Autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 36 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309)	1.200.000	
	4. Autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 37 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309)	600.000	
	5. Tessera di autorizzazione per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dal Ministero della sanità (art. 10 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041)	200.000	
10	1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio, o all'importazione, di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)	2.500.000	
	2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del regolamento 19 maggio 1958, n. 719)	1.200.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
11	1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche e fisiche di ogni specie nonché di gabinetti medici e di ambulatori dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (articoli 194 e 196 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854):		1. Non sono soggette alle tasse le autorizzazioni rilasciate ad enti di assistenza sanitaria o sociale, ad enti di beneficenza e ad istituti scientifici.
	a) tassa di rilascio	2.500.000	
	b) tassa annuale	1.200.000	
	2. Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (articoli 195, secondo comma, e 196 del citato testo unico n. 1265 del 1934)	600.000	
12	1. Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita alla preparazione per conto terzi o alla distribuzione per consumo di integratori o di integratori medicati per mangimi (art. 6, legge 8 marzo 1968, n. 399)	250.000	1. La tassa di cui al comma 2 è dovuta per singoli prodotti anche se compresi in unico provvedimento.
	2. Registrazione dei prodotti di cui al comma 1 anche importati (art. 7 della citata legge n. 399 del 1968)	250.000	
13	1. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di impianti destinati alla fecondazione degli animali (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009; art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; art. 7 del regolamento 28 gennaio 1958, n. 1256)	500.000	
	2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di sottocentri destinati alla fecondazione degli animali (articoli 40 del citato decreto n. 854 del 1955 e 8 del citato regolamento n. 1256 del 1958)	300.000	
	3. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di pubbliche stazioni di fecondazione equina (legge 3 febbraio 1963, n. 127):		
	a) per cavalli di pregio	1.500.000	
	b) in tutti gli altri casi	200.000	
	TITOLO III PUBBLICA SICUREZZA Sezione I *Armi - Esplosivi - Gas tossici*		
14	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed artt. 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535: art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85)	120.000	1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
15	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	250.000	1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 14. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1:800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 4. È dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).
	2. Licenza di porto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro a volo e viceversa (legge 18 giugno 1969, n. 323): tassa di rilascio e annuale	70.000	
16	1. Licenza per fabbricare, riparare, raccogliere a fine di commercio o industria o porre comunque in vendita armi non da guerra e loro parti (art. 31 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):		1. La tassa di cui al comma 2 è dovuta per le importazioni di armi non da guerra estere e loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo. 2. La tassa non è dovuta per le importazioni dai Paesi della C.E.E. 3. Per le importazioni dai Paesi non comunitari di armi o loro parti primarie od essenziali di origine italiana la tassa non è dovuta nei casi di: *a)* reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; *b)* importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; *c)* reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori dal territorio nazionale. 4. La tassa non è dovuta per le armi in reimportazione quando esse siano state temporaneamente esportate allo scopo di esercitare la caccia ovvero in occasione di manifestazioni sportive o venatorie, di viaggi turistici e comunque di soggiorni all'estero. 5. La vidimazione della licenza di cui al comma 3 per la vendita in provincia diversa da quella in cui è stata rilasciata non è soggetta a tassa.
	a) tassa di rilascio	1.200.000	
	b) tassa per il rinnovo della licenza	400.000	
	2. Licenza di importazione delle armi di cui al comma 1 e loro parti):		
	a) per ogni arma completa	25.000 (con un massimo di L. 600.000)	
	b) per ogni parte primaria o essenziale	3.000 (con un massimo di L. 250.000)	
	3. Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (art. 37 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):		
	a) tassa di rilascio	60.000	
	b) tassa per il rinnovo annuale per la licenza	30.000	
17	1. Licenza per la fabbricazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di loro parti e di munizioni (art. 28, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): tassa di rilascio e per il rinnovo annuale.	2.500.000	1. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 coloro che esercitano l'attività in forma artigianale. 2. Per la tassa di cui al comma 3 valgono le note 1, 2 e 3 dell'articolo.
	2. Licenza per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere (art. 28, secondo comma, del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo annuale	2.000.000	
	3. Licenza per l'importazione di armi, munizioni, uniformi e altri oggetti di cui ai commi 1 e 2:		
	a) per ogni arma completa	25.000 (con un massimo di L. 600.000)	
	b) per ogni parte primaria o essenziale o per ogni altro oggetto	3.000 (con un massimo di L. 250.000)	
	4. Licenza per la raccolta o la detenzione di armi, munizioni, uniformi o altri oggetti di cui ai commi 1 e 2 (art. 28, primo comma del citato testo unico n. 773 del 1931):		
	a) tassa di rilascio	70.000	
	b) tassa per il rinnovo annuale	30.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
18	1. Licenza per il porto di campionari di armi (art. 36, primo comma del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):		
	a) tassa di rilascio.	120.000	
	b) tassa per il rinnovo annuale	70.000	
	2. Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche (art. 31, secondo comma del citato testo unico n. 773 del 1931) o per collezioni di armi comuni da sparo (art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110) . .	250.000	
19	1. Licenza per la fabbricazione o la tenuta in deposito di:		1. Per le licenze di cui al comma 4 aventi validità limitata all'anno in corso la tassa è ridotta a L. 15.000. 2. Per la licenza di cui ai commi 4 e 5 la tassa si paga a mezzo marche.
	a) dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti; elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego; polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (art. 46 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773);.	2.000.000	
	b) polveri piriche e altri esplosivi diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini; materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti; polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina (art. 47 del citato testo unico n. 773 del 1931).	400.000	
	2. Licenza per la tenuta in deposito di materiale esplosivo di cui alla lettera *a)* del comma 1 nelle quantità determinate a norma dell'art. 50 del citato testo unico n. 773 del 1931)	120.000	
	3. Licenza per la vendita:		
	a) di materiale esplosivo di cui alla lettera *a)* del comma 1: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale	800.000	
	b) di materiale esplosivo di cui alla lettera *b)* del comma 1: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale	280.000	
	4. Licenza per il trasporto di materiale esplosivo di cui al comma 1	75.000	
	5. Licenza per l'introduzione e il transito nello Stato di prodotti esplosivi di qualsiasi specie (art. 54 del citato testo unico n. 773 del 1931)	30.000	
20	1. Licenza per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale per esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (art. 57 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773) . .	70.000	
	2. Autorizzazione per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive e per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del codice della navigazione)	120.000	
21	1. Autorizzazione all'impiego o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 58 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773; art. 1 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147).	400.000	1. La tassa per la patente di cui al comma 2 si paga a mezzo marche.
	2. Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego, al trasporto o alla custodia e conservazione dei gas tossici (art. 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*; art. 26 del citato decreto n. 147 del 1927)	15.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	Sezione II *Spettacoli e trattenimenti pubblici*		
22	1. Licenza per rappresentazioni teatrali o per trattenimenti in locali adibiti a teatro (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): *a)* per non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti . . . . *b)* per più di 6 fino a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti . . . . *c)* per 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti	 30.000 120.000 350.000	1. Ogni impresario teatrale che succede ad un altro nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza deve rinnovare la detta licenza con conseguente pagamento della tassa dovuto. 2. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure «accademie», a fine di attendere alle lettere o alle scienze e alle arti o di promuovere il loro incremento, nonché, giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.
23	Licenza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): *a)* tassa per l'apertura di locali: di categoria extra . . . . di 1ª e 2ª categoria . . . . di 3ª e 4ª categoria . . . . altre categorie . . . . *b)* tassa per il rinnovo annuale	 7.000.000 3.000.000 2.000.000 600.000 un quarto della tassa di rilascio	1. La licenza è personale ed ha validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. 2. In occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante il rinnovo chiesto, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario è dovuta la stessa tassa di cui alla lettera *a)*. 3. Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata.
24	Licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 1) per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti: per ciascun mese di validità . . . . 2) per esercitare: *a)* corse di cavalli: per ogni giornata di corse . . *b)* corse di levrieri: per ogni giornata di corse . . 3) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici: rilascio e rinnovo: *a)* per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici . . . . *b)* per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al n. 5): 1) per gli alberghi e pensioni . . . . 2) per tutti gli altri esercizi pubblici . . . . . . 4) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici: rilascio e rinnovo: 1) alberghi e pensioni . . . . 2) altri esercizi pubblici . . . . 5) per effettuare diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive: 1) tassa di rilascio . . . . 2) rinnovo annuale	 25.000 120.000 70.000 20.000 250.000 120.000 120.000 60.000 600.000 300.000	1. La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui accedono i non soci con biglietto di invito, quando sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. 2. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
25	1. Licenza per (trattenimenti di carattere nazionale o internazionale di vario contenuto (festival e simili) in luogo pubblico o aperto al pubblico compresi i teatri e i cinematografi (art. 68 del *testo unico 18 giugno 1931*, n. 773).	2.300.000	1. La tassa di cui al comma 4 si paga a mezzo marche.
	2. Licenza per feste da ballo, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931:)		
	a) per un anno	1.400.000	
	b) per un semestre	800.000	
	c) per un mese	300.000	
	d) per un periodo inferiore al mese: per ogni giorno	20.000	
	3. Licenza per aprire o esercitare circoli, scuole di ballo o sale pubbliche di audizione (art. 68 del citato testo unico n. 773 del 1931):		
	a) tassa di rilascio	700.000	
	b) tassa per il rinnovo annuale	350.000	
	4. Licenza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto (art. 69 del citato testo unico n. 773 del 1931)	30.000	
	Sezione III *Pubblici esercizi*		
26	1. Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi i motels e i villaggi-albergo (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):		1. Le tasse si applicano anche per le residenze turistico-alberghiere secondo la classificazione e l'equiparazione di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.
	a) alberghi di lusso	1.400.000	
	b) alberghi di 1ª categoria	700.000	
	c) alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	350.000	
	d) alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	250.000	
	e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni	120.000	
27	1. Autorizzazione all'esercizio dei seguenti complessi ricettivi (art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326; legge 17 maggio 1983, n. 217):		1. Se l'autorizzazione comprende il servizio di autorimessa, sono dovute anche le tasse di cui all'art. 31. 2. Per i villaggi turistici e i campeggi delle varie classi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, la misura della tassa per l'emanazione e della tassa annuale è determinata secondo l'equiparazione stabilita nell'art. 12, ultimo comma della stessa legge.
	a) alberghi ed ostelli per la gioventù: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale	30.000	
	b) villaggi turistici e campeggi, case per ferie, autostelli ed altri allestimenti non aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 267 e successive modificazioni: tassa di rilascio e per il rinnovo annuale	120.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	Sezione IV *Altre autorizzazioni di polizia*		
28	1. Licenza per l'esercizio di scommesse in occasione di corse o altre gare (art. 88 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773):		1. Le giornate di corse in ciascun ippodromo sono quelle stabilite dal calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
	a) sulle corse di cavalli, per delega dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) (art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315):		
	1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno	6.000.000	
	2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in un anno	3.500.000	
	3) in campi di corse dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno	1.200.000	
	b) sulle corse di levrieri	1.200.000	
	c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare	700.000	
	2. Licenza di cui al comma 1 rilasciata ai singoli allibratori delegati ad esercitare le scommesse:		
	a) sulle corse di cavalli:		
	1) in ippodromi dove si svolgono più di 60 giornate di corse in un anno	2.500.000	
	2) in ippodromi dove si svolgono da 11 a 60 giornate di corse in anno	1.800.000	
	3) in ippodromi dove si svolgono non più di 10 giornate di corse in un anno	1.200.000	
	b) sulle corse di levrieri	800.000	
	c) sulle regate, sui giochi di palla e di pallone e su altre gare	600.000	
	3. Licenza di cui al comma 1, per l'esercizio, fuori degli ippodromi o luoghi di gara, di scommesse:		
	a) sulle corse di cavalli	6.000.000	
	b) sulle corse di levrieri	1.000.000	
	c) sulle regate, sui giochi di palla o di pallone e su altre gare	600.000	
	4. Licenza di cui al comma 1, per la gestione di agenzie delegate dall'U.N.I.R.E. all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavali da riversare al totalizzatore . .	1.200.000	
29	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	800.000.000	1. La tassa di cui al comma 1 si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo; essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente.
	2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)	350.000	
30	1. Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773).	300.000	1. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.
31	1. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio da rimessa di autoveicoli e motoveicoli (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 158 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):		
	a) con superficie superiore a 500 metri quadrati . .	600.000	
	b) con superficie non superiore a 500 metri quadrati	250.000	
	2. Licenza per l'esercizio di rimessa e noleggio di rimessa di vetture	50.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
32	1. Licenza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica e di altre arti di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni e figure, di scritturazione a macchina e di riproduzione al poligrafo o al ciclostile o con altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero (art. 111 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):		1. La tassa è dovuta per le singole attività anche se comprese in unica licenza e esercitate nello stesso locale. 2. La tassa di rilascio è ridotta a lire 120.000 per le attività esercitate da tipografi e fotografi artigiani senza dipendenti.
	a) tassa di rilascio	500.000	
	b) tassa per il rinnovo	120.000	
33	1. Licenza per l'esercizio di agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni e di altre agenzie di affari (art. 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 205 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo	600.000	
	2. Licenza per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: tassa di rilascio e per il rinnovo	120.000	
34	1. Dichiarazione di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico compresi i francobolli e le monete da collezione (art. 126 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)	600.000	
35	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:		
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	600.000	
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	400.000	
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera *b)*, che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	120.000	
	d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	120.000	
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	300.000	
36	1. Licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi (art. 2 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415): tassa di rilascio e per il rinnovo	120.000	
37	1. Autorizzazione ad associazioni di proprietari per la nomina di guardie particolari da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà degli associati (art. 133, secondo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): tassa di rilascio e per il rinnovo	250.000	
	2. Licenza per l'esercizio di attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo	1.200.000	
	3. Licenza per l'esercizio di attività di investigazione o ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati (art. 134 del citato testo unico n. 773 del 1931): tassa di rilascio e per il rinnovo	2.000.000	
38	1. Dichiarazione di esercizio dell'attività di affittacamere e simili e relativa vidimazione annuale (art. 108 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773)	70.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO IV COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA		
39	1. Concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (art. 16, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; regolamento 27 ottobre 1971, n. 1269):		1. Le tasse di cui al comma 1 possono essere pagate anche a mezzo marche. 2. Se l'esercizio degli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti di cui al comma 2 comprende la distribuzione con recipienti propri è dovuta anche la tassa di cui al comma 3.
	a) tassa di rilascio	250.000	
	b) tassa annuale	120.000	
	2. Concessioni e autorizzazioni relative ai depositi, con o senza serbatoi di oli minerali, lubrificanti e carburanti e agli impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 357; leggi 21 marzo 1959, n. 327, e 28 marzo 1962, n. 169):		
	a) tassa di rilascio	600.000	
	b) tassa di rinnovo	300.000	
	3. Concessione per l'esercizio della distribuzione e della vendita con recipienti propri di gas di petrolio liquefatti (art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7):		
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità - tassa di rilascio e annuale	200.000	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità: tassa di rilascio e annuale	400.000	
40	1. Concessione dell'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi (leggi 22 dicembre 1957, n. 1293 e 6 giugno 1973, n. 312; decreto ministeriale 30 dicembre 1975):		1. La tassa annuale è determinata in base all'ammontare dell'aggio conseguito nell'anno precedente: essa deve essere pagata entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce. 2. Per la concessione al cessionario del complesso aziendale la tassa di cui al comma 1, lettera *a)*, è dovuta in misura pari al triplo della tassa annuale relativa all'anno precedente con il minimo di L. 220.000. 3. La misura delle tasse può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze.
	a) tassa di rilascio	220.000	
	b) tassa di rinnovo	88.000	
	c) annuale per classi di aggio:		
	1) fino a L. 1.500.000	2.000	
	2) da L. 1.500.001 a L. 2.500.000	30.000	
	3) da L. 2.500.001 a L. 5.000.000	200.000	
	4) da L. 5.000.001 a L. 8.000.000	500.000	
	5) oltre L. 8.000.000	2.000.000	
	d) concessione temporanea:		
	1) di durata inferiore al mese	22.000	
	2) di durata inferiore all'anno	88.000	
	e) concessione al coadiutore subentrante	88.000	
41	1. Concessione della gestione di punti di raccolta del gioco del lotto (art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528; art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123 e art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85): tassa di rilascio e annuale	500.000	
42	1. Concessione del marchio di identificazione dei commercianti di metalli preziosi e dei fabbricanti e importatori di oggetti che li contengono (legge 30 gennaio 1968, n. 46):		
	a) tassa di rilascio	250.000	
	b) tassa per il rinnovo	120.000	
43	1. Autorizzazione al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE (art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727):		
	a) tassa di rilascio	150.000	
	b) tassa annuale	70.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
44	1. Licenza per la produzione o per il solo imbottigliamento, a scopo di vendita, di vini aromatizzati (art. 10 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108	1.200.000	
	2. Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che delimita le zone di produzione dei vini con denominazione di «origine semplice» (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930).	600.000	
	3. Decreto del Presidente della Repubblica per il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» dei vini e la delimitazione delle relative zone di produzione (art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica)	1.200.000	
45	1. Autorizzazioni e licenze relative all'impianto di vivai di piante e di stabilimenti orticoli, al commercio di piante o di parti di piante, alla produzione e al commercio di prodotti sementieri e di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti (leggi 18 giugno 1931, n. 987; 25 novembre 1971, n. 1096; 22 maggio 1973, n. 259; 20 aprile 1976, n. 195)	120.000	1. Le tasse di cui ai commi 2 e 3 non sono dovute per le varietà iscritte d'ufficio.
	2. Iscrizione nei registri di varietà sementiere istituiti per ciascuna specie di coltura (art. 19 della citata legge 1096 del 1971): tassa per l'iscrizione e annuale . .	250.000	
	3. Modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie delle varietà sementiere (art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971)	120.000	
46	1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	600.000	1. La tassa di cui al comma 1 è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati a norma dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
	2. Autorizzazione per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 735)	120.000	
47	1. Autorizzazione rilasciata dall'ufficio del registro, alle ditte industriali e commerciali nonché agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo, da utilizzare per uso proprio, sia per la produzione che per la conservazione di prodotti: tassa di rilascio e tassa annuale	120.000	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche. 2. L'autorizzazione viene rilasciata per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero dall'ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio. 3. La tassa annuale va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 4. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto. 5. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta. 6. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. 7. Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata. 8. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine o degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di L. 1.000 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
			9. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla Guardia di finanza. 10. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati. 11. Sono in ogni caso esclusi dal pagamento della tassa controindicata i condizionatori d'aria. 12. La tassa controindicata non va corrisposta per gli impianti ed altri apparecchi atti alla produzione del freddo, installati su mezzi di trasporto di qualsiasi specie.
	TITOLO V PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE		
48	1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 ottobre 1985, n. 620):		1. La tassa di cui al comma 1, lettera *a)*, non è dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'ufficio centrale dei brevetti. 2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere eseguito: *a)* prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; *b)* entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; *c)* entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera *b)*. È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile l'ufficio centrale dei brevetti può ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva. 4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti. 5. La tassa di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere pagata su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti prima della concessione della licenza.
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	80.000	
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:		
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	100.000	
	2) se la descrizione riassunto e tavole di disegno superano le 10 ma non le 20 pagine	150.000	
	3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine . . .	350.000	
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine ma non 100 pagine. . .	700.000	
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	1.200.000	
	c) per mantenere in vita il brevetto:		
	primo anno.	25.000	
	secondo anno.	50.000	
	terzo anno	60.000	
	quarto anno	70.000	
	quinto anno	90.000	
	sesto anno	130.000	
	settimo anno	180.000	
	ottavo anno	250.000	
	nono anno	300.000	
	decimo anno	350.000	
	undicesimo anno.	500.000	
	dodicesimo anno.	700.000	
	tredicesimo anno.	800.000	
	quattordicesimo anno	900.000	
	quindicesimo anno e successivi.	1.100.000	
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali (leggi e decreti citati nel comma 1):		
	a) per la domanda.	800.000	
	b) per la concessione	2.700.000	
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	120.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
49	1. Brevetto per modelli di utilità:		1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera *b)*. 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 48.
	a) per domanda di brevetto	50.000	
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.000.000	
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:		
	1) rata per il primo quinquennio	500.000	
	2) rata per il secondo quinquennio	1.000.000	
	d) per la domanda di licenza obbligatoria	500.000	
	e) per la concessione della licenza	2.000.000	
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:		
	a) per la domanda di brevetto	50.000	
	b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	1.000.000	
	c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:		
	a) rata per il I quinquennio	500.000	
	b) rata per il II quinquennio	600.000	
	c) rata per il III quinquennio	1.000.000	
	d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	2.000.000	
	e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:		
	1) rata per I quinquennio	600.000	
	2) rata per il II quinquennio	1.000.000	
	3) rata per il III quinquennio	1.500.000	
	3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:		
	a) per la lettera d'incarico	50.000	
	b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	120.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	120.000	
50	1. Brevetti per marchi di impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):		1. La tassa per il rilascio del brevetto per marchi d'impresa può essere pagata in due rate decennali di L. 100.000 con l'aggiunta di L. 50.000 per ogni classe in più, per il primo decennio di durata del brevetto e di L. 200.000 con l'aggiunta di L. 70.000 per ogni classe in più, per il secondo decennio. 2. La tassa per il rilascio del brevetto per marchio collettivo può essere pagata in due rate decennali di L. 200.000 per il primo e di L. 250.000 per il secondo decennio. 3. La prima rata decennale deve essere pagata all'atto del deposito della domanda. La seconda rata deve essere pagata entro il mese in cui ha termine il precedente decennio.
	a) per la domanda del brevetto di primo deposito	50.000	
	b) per il rilascio del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:		
	1) riguardante generi di una sola classe	200.000	
	2) per ogni classe in più	100.000	
	2. Brevetti per marchi collettivi:		
	a) per la domanda del brevetto di primo deposito	200.000	
	b) per il rilascio del brevetto di primo deposito o di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	300.000	
	3. Domanda di registrazione internazionale del marchio	200.000	
	4. Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:		
	a) per lettera di incarico	50.000	
	b) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione (entro il semestre)	50.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento	120.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
51	1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):		1. La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata, su richiesta dell'ufficio centrale dei brevetti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.
	a) per la domanda.	1.500.000	
	b) per la registrazione.	1.200.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia.	120.000	
52	1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349):		1. La tassa di cui alla lettera *b)* è dovuta fino al ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 48. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.
	a) per la domanda.	600.000	
	b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.500.000	
	c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia.	100.000	
53	1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione	120.000	
	2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell ingegneria o lavori analoghi (art. 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):		
	a) per ogni disco o apparecchio analogo.	120.000	
	b) per ogni progetto.	50.000	
	TITOLO VI OPERE E BENI PUBBLICI		
54	1. Concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di autostrade (art. 3 della legge 21 maggio 1955, n. 463):		
	a) per la costruzione	12.000.000	
	b) per l'esercizio: tassa di rilascio e annuale.	2.500.000	
55	1. Concessioni relative alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche o di canali demaniali (testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775):		1. Agli effetti della tassa, non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.
	a) grandi derivazioni e opere di raccolta e loro varianti sostanziali	12.000.000	
	b) piccole derivazioni e loro varianti sostanziali. . .	600.000	
	c) Varianti non sostanziali relative:		
	1) a grandi derivazioni	2.500.000	
	2) a piccole derivazioni.	120.000	
	2. Autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del citato testo unico n. 1775 del 1973).	120.000	
56	1. Permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).	250.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	2. Autorizzazione a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927).	250.000	
	3. Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del citato decreto n. 1443 del 1927).	600.000	
	4. Concessione per la coltivazione di miniere di sostanze di cui al comma 1 (art. 18 del citato decreto n. 144 del 1927).	1.200.000	
	5. Autorizzazione al trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del citato decreto n. 1443 del 1927)	600.000	
	6. Autorizzazione alla iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze (art. 22, secondo comma, del citato decreto n. 1443 del 1927).	70.000	
57	1. Permesso per la ricerca di idrocarburi (art. 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituiti dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613).	500.000	
	2. Concessioni per la coltivazione di aree sulle quali sono stati rinvenuti idrocarburi (art. 13 della legge 14 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'art. 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613)	1.100.000	
	3. Permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale (citata legge n. 613 del 1967):		
	a) permessi di prospezione	120.000	
	b) permessi di ricerca	500.000	
	c) proroga dei permessi di ricerca.	250.000	
	d) concessione di coltivazione	1.050.000	
	e) proroga della coltivazione	350.000	
	f) ampliamento della concessione di coltivazione . .	1.050.000	
	4. Autorizzazione al trasferimento di quote del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi (articoli 10 e 18 della citata legge n. 613 del 1967).	6.000.000	
58	1. Concessioni relative all'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale a fini diversi da quelli indicati nel comma 2, nonché di zone portuali della navigazione interna (articoli 36, 46, 52, 58 e 59 del codice della navigazione; art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 398; art. 10 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328 e art. 6 del regolamento 28 giugno 1949, n. 631):		1. La tassa di cui al comma 1 è dovuta anche per l'esercizio di commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo (art. 2 della legge 13 maggio 1976, n. 398), nonché per l'autorizzazione al subingresso nella concessione in relazione alla durata residua della stessa. In caso di diniego della rinnovazione dopo l'utilizzo per qualsiasi tempo della concessione provvisoria (art. 10 del citato regolamento n. 328 del 1952), la tassa pagata non è rimborsabile.
	a) per un tempo non superiore a quattro anni . . .	120.000	
	b) per un tempo superiore a quattro anni	600.000	
	2. Concessioni relative all'occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per l'impianto di stabilimenti di tonnare o altri stabilimenti da pesca fissi, per l'esecuzione di opere occorrenti per l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi, per lo sfruttamento dei banchi di coralli o di spugne o per altri fini di pesca (art. 222 del codice della navigazione).	250.000	
	3. Licenza per l'estrazione e la raccolta di rena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (art. 51 del codice della navigazione).	70.000	
	4. Autorizzazione per l'esercizio dell'industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della legge 4 luglio 1929, n. 1315	250.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	TITOLO VII TRASPORTI, BANCHE E ASSICURAZIONI		
59	1. Autorizzazioni e licenze relative al trasporto di cose con veicoli a motore (articoli 32 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificati dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132): tassa di rilascio e annuale.	100.000	1. Le tasse di cui al comma 1 sono dovute per ogni autoveicolo o motoveicolo e per ogni rimorchio o semirimorchio trainato dal veicolo cui si riferisce la licenza o autorizzazione.
	2. Abilitazione per trasporti speciali (art. 16 della citata legge n. 298 del 1974).	400.000	
60	1. Concessione provvisoria o definitiva di servizi pubblici automobilistici di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, anche a carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):		1. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte alla metà per le concessioni di durata non superiore a sei mesi e per le concessioni di autoservizi di gran turismo.
	a) con frequenza giornaliera superiore a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale.	600.000	
	b) con frequenza da due a quattro giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale.	400.000	
	c) con frequenza non superiore a due giorni per settimana: tassa di rilascio e annuale	120.000	
	d) ad uso esclusivo di operai o studenti: per ciascun anno di durata della concessione.	12.000	
	2. Concessioni di cui al comma 1 accordate per brevi periodi di tempo in occasione di particolari contingenze:		
	a) per il primo giorno	12.000	
	b) per ogni giorno successivo	5.000	
61	1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285): tassa di rilascio e annuale	50.000	1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati. 2. La tassa di rilascio di cui al comma 1 può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale di cui al comma 1 si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma. 3. La tassa annuale di cui al comma 1 deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.
	2. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di autoscuole (art. 123 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992):		
	a) tassa di rilascio.	1.200.000	
	b) tassa annuale	250.000	
62	1. Abilitazione delle navi alla navigazione marittima (articoli 150, 152 e 153 del codice della navigazione):		1. Per la tassa annuale di cui ai commi 2 e 3 vale la nota 3 dell'art. 61.
	a) con atto di nazionalità	1.200.000	
	b) con passavanti provvisorio	120.000	
	c) con licenza per navi minori o galleggianti	70.000	
	2. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi: tassa di rilascio e annuale.	50.000	
	3. Patente di abilitazione al comando di diporto:		
	a) tassa di rilascio.	70.000	
	b) tassa annuale	50.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
63	1. Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel Registro nazionale aeronautico (art. 755 del codice della navigazione).	250.000	1. Per la tassa annuale di cui al comma 4 vale la nota 3 dell'art. 61.
	2. Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare degli alianti libratori (art. 755 del codice della navigazione).	70.000	
	3. Certificato di navigabilità degli aeromobili e certificato di collaudo degli alianti libratori (art. 764 del codice della navigazione)	70.000	
	4. Licenza per l'esercizio dell'attività di pilota, di navigatore o di tecnico di volo (art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 565): tassa di rilascio e annuale.	120.000	
64	1. Trascrizioni relative a navi, galleggianti e aeromobili e a loro carati o quote (articoli 238, 250, 271, 279, 567, 684, 853, 865, 875, 1030 e 1076 del codice della navigazione):		
	a) dei contratti di costruzione e degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali	400.000	
	b) delle dichiarazioni di armatore o di esercente aeromobili, degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari e delle ipoteche.	120.000	
	c) dei provvedimenti di autorizzazione al sequestro	70.000	
65	1. Autorizzazione all'impianto di sedi e succursali di banche estere in Italia (regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483) eccetto quelle dei Paesi facenti parte della Comunità economica europea	12.000.000	
66	1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonché delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742):		
	a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunità economica europea . .	6.000.000	
	b) per le imprese di altri Stati esteri	12.000.000	
	2. Autorizzazione ad estendere l'attività ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986).	4.000.000	
	TITOLO VIII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI		
67	1. Riconoscimento legale e pareggiamento di scuole non statali elementari e secondarie di ogni ordine e grado (articolo 105 del regio decreto 6 maggio 1923, numero 1054; articolo 16 del regolamento 6 giugno 1925, numero 1084; regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170; articolo 2 del regio decreto legislativo 2 dicembre 1935, numero 2081; articoli 6 e 8 della legge 19 gennaio 1942, numero 86; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 212):		
	a) tassa di rilascio.	250.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	b) annuale:		
	1) per ogni classe delle scuole pareggiate	50.000	
	2) per ogni classe collaterale delle scuole pareggiate	30.000	
	3) per ogni classe delle scuole riconosciute.	100.000	
	4) per ogni classe collaterale delle scuole riconosciute	50.000	
68	1. Accreditamento degli agenti di cambio e dei notai presso l'amministrazione del debito pubblico (articolo 204 del regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1961, numero 945)	250.000	
69	1. Abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articolo 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265)	50.000	
70	1. Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (articolo 32, numero 3, del regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011).	250.000	
71	1. Iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori (legge 10 febbraio 1962, n. 57 e iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato (regio decreto 23 febbraio 1939, numero 309, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, numero 45) e negli elenchi delle imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 29 della legge 20 marzo 1941, numero 366):		
	tassa di iscrizione e annuale	600.000	
72	1. Iscrizione negli elenchi degli esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442)	120.000	
	2. Iscrizione, reiscrizione e conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli (legge 24 giugno 1942, numero 896).	120.000	
73	1. Iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, numero 48):		1. Le tasse annuali di cui al comma 2 possono essere adeguate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
	tassa per l'iscrizione per il rinnovo annuale	200.000	
	2. Iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione (legge 28 novembre 1984, numero 792):		
	a) tassa per l'iscrizione	150.000	
	b) tassa annuale, per gli iscritti alla prima sezione	250.000	
	c) tassa annuale per gli iscritti alla seconda sezione	1.000.000	
74	1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, numero 166): tassa per l'iscrizione e annuale	150.000	1. L'attestazione del versamento della tassa annuale deve essere inviata alla commissione provinciale per i periti assicurativi entro trenta giorni dalla data del versamento medesimo. 2. La misura della tassa annuale può essere modificata a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, numero 166.
75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): tassa per l'iscrizione annuale:		1. La somma correlata ai comuni compresi nella concessione è dovuta in aggiunta alla quota fissa.
	1) quota fissa	120.000	
	2) per ogni comune con oltre 100.000 abitanti compreso nella concessione	400.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
	3) per ogni comune da 10.000 a 100.000 abitanti compreso nella concessione	250.000	
	4) per ogni comune fino a 10.000 abitanti compreso nella concessione	120.000	
	2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): tassa per l'iscrizione annuale . . .	120.000	
	TITOLO IX RADIO, CINEMA E STAMPA		
76	1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adottabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, numero 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, numero 1150: articolo 1 della legge 28 maggio 1959, numero 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, numero 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, numero 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, numero 90; legge 5 maggio 1989, numero 171):		1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi soggetti alle tasse di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. 2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa è data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 3. Le tasse di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* numero 2 e *g)* sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera *b)* sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200. 4. Le tasse di cui alle lettere *c)*, *d)* numero 1 ed *f)* sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento. 6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica. 7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilimenti installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'articcolo 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, numero 27.
	a) per ogni abbonamento alle radioudizioni	1.000	
	b) per ogni abbonamento alle difussioni televisive	8.000	
	c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri autoveicoli di cui all'articolo 26 del testo unico 15 giugno 1959, numero 393	2.700	
	d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:		
	1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV fiscali	30.000	
	2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da riporto) . . .	30.000	
	e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di cui alla lettera *c)*:		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	18.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	120.000	
	f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera *d)* numero 1:		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	50.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	350.000	
	g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera *d)* numero 2:		
	1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero	50.000	
	2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori	350.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
77	1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223):		1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la *radiodiffusione sonora a carattere comunitario.*
	a) di programmi televisivi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	6.000.000	
	2) tassa annuale	3.000.000	
	b) di programmi radiofonici:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	1.000.000	
	2) tassa annuale	500.000	
	2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223):		
	a) di programmi televisivi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	20.000.000	
	2) tassa annuale	10.000.000	
	b) di programmi radiofonici:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	4.000.000	
	2) tassa annuale	2.000.000	
	3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):		
	a) tassa di rilascio o di rinnovo.	5.000.000	
	b) tassa annuale	2.500.000	
78	1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, numero 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):		
	a) tassa di rilascio	8.000.000	
	b) tassa annuale	4.000.000	
79	1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):		1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	6.000.000	
	2) tassa annuale	4.000.000	
	b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:		
	1) tassa di rilascio o di rinnovo.	600.000	
	2) tassa annuale	400.000	
80	1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156 e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, numero 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, numero 202): per ogni mese di utenza	25.000	1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalità e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
81	1. Nulla osta per proiezioni in pubblico di film (leggi 21 aprile 1962, numero 161, e 11 novembre 1963, numero 2029): per ogni metro lineare di pellicola.	300	1. La tassa di cui al comma 1 è dovuta qualunque sia l'esito della domanda di nulla osta e dà diritto a una sola revisione in prima istanza o in grado di appello. Se la lunghezza del film è superiore a quella indicata nella domanda la revisione è sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di avere versato il supplemento di tassa.
	2. Attestato di qualità rilasciato per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria (articolo 8 della legge 4 novembre 1965, numero 1213 e articolo 4 della legge 21 giugno 1975, numero 287).	1.500.000	
	3. Dichiarazione di film «prodotto per i ragazzi» relativa a lungometraggi (articolo 16 della citata legge numero 1213 del 1965)	500.000	
	4. Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico: per ogni copione	500.000	
82	1. Iscrizione di giornali e periodici nel registro tenuto dalla cancelleria del tribunale (legge 8 febbraio 1948, numero 47)	600.000	
	Titolo X ALTRI ATTI		
83	1 Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere (articoli da 17 a 21 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)	15.000	1. Pagamento con marche. 2. La tassa non è dovuta per le legalizzazioni di firme ad uso pensione.
	2. Legalizzazione di firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato (disposizioni indicati al comma 1)	15.000	
84	1. Certificazione di conformità della traduzione in lingua italiana al testo in lingua straniera degli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, della competente autorità diplomatica e consolare ovvero del traduttore ufficiale (articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15)	15.000	1. Pagamento con marche.
85	1. Bollatura, numerazione e vidimazione di libri e registri (articoli 2215 e 2216 del Codice civile): per ogni volume	100.000	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui agli indicati articoli del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (articolo 2218 codice civile) sono fatti bollare e vidimare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi retributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Particolari modalità, per i libri e registri multiaziendali a striscia continua elaborati da terzi per conto dei soggetti obbligati, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, anche ai fini della tassa, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 1988, numero 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, numero 154.
86	1. Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della presente tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri:		
	a) attività industriali o commerciali	350.000	
	b) professioni	120.000	
	c) arti e mestieri	50.000	

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
87	1. Autorizzazione all'uso di sistemi automatici di distribuzione dei biglietti di ingresso a pubblici spettacoli e altre attività e autorizzazioni all'uso di sistemi automatici di accettazione scommesse (articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)	120.000	
88	1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): *a)* tassa per l'attribuzione e annuale	100.000	1. La tassa non è dovuta dalle società iscritte nel registro delle imprese tenute al pagamento della tassa di cui all'art. 4, comma 1. 2. La misura della tassa è stabilita in L. 250.000: *a)* per le società di ogni tipo comunque non iscritte nel registro delle imprese; *b)* per gli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole; *c)* per le associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. 3. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività: quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale l'attestazione di versamento della tassa annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente, anche mediante raccomandata, nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 4. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 5. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

92A3878

DECRETO 20 agosto 1992.

Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto — prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge — l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso una invarianza di gettito;

Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto;

Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa — allegato *A* — al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.

2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.

3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuati in Sicilia.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

TARIFFA (Parte 1ª)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento allo ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio.	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. In questo articolo sono comprese: *a)* le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; *b)* gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonchè agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrispdsta in modo virtuale. 2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.	1. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura. 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta è dovuta solo dai vincitori dei concorsi ovvero dai soggetti da assumere in servizio ed è assolta mediante marche da annullarsi a cura dei predetti enti. 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente. 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera *b)*, nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.	
4	1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio. . . .	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: *a)* i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso; *b)* le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale; *c)* i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; *d)* denunce di smarrimento e relative certificazioni. *e)* atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.
	2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio.	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
6	1. Cambiali: *a)* emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazione di mille lire.		12	1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene	1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
	b) emesso nello Stato e pagabili all'estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire		9	corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. 2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purchè i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.	2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699. 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.
	2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonchè di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire				3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.
	3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
	4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera *a)*. La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola «senza garanzia» o equivalente.
	5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia per ogni milione di lire o frazione di milione . . .		100	1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo. 2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purchè detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.	
	6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		
	7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: *a)* all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento; *b)* all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere *g)* ed *h)*, della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione		100		6. I titoli di cui al punto 7, lettera *a)*, non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera *b)*, si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire) Fisse	Proporzionali	Modo di pagamento	NOTE
	8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione . . .		100	1. Come al punto 1.	1. Come al punto 1.
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito *trasferibili relativi a somme di* denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. 2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.	1. Come all'art. 6. 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2. 3. All'imposta fissa di L. 15.000, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
8	1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa.	Le stesse imposte stabilite per l'originale con il massimo di L. 1.000.		1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.	1. Come all'art. 6. 2. L'applicazione dell'imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l'originale o con un diplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all'atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l'imposta proporzionale come per l'originale. 3. Non sono soggette all'imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.
9	1. Assegni bancari: *a)* emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno	500		1. Marche da bollo e bollo a punzone.	1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.
	b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera *a)* o con data diversa da quella di emissione	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		2. Come all'art. 5.	2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quello di emissione. 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisso	Proporzionali		
10	1. Assegni circolari: *a)* emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno		6	1. Versamento all'ufficio del registro.	1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.
	b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736	Le stesse imposte stabilite per le cambiali.		2. Come all'art. 5.	2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti. 3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
	2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni mille lire ad anno		4	Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta. 2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare. 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.
11	1. Biglietti e titoli fiduciari dell'istituto di emissione		Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di lire 0,50 per cento.	1. Versamento diretto all'ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.	1. L'imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell'intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall'istituto. Non sono soggetti all'imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro.
12	1. Libretti di risparmio: per ogni esemplare.	2.500		1. Marche o bollo a punzione.	1. Non è dovuta imposta per le quetanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare:	2.000		1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa anche mediante trattenuta al momento della emissione del titolo di spesa. Per le quientanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L'imposta non è dovuta: *a)* quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata; *b)* per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti; *c)* per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
	2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare	2.000		1. Marche o bollo a punzone.	1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.
14	1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:			1. Marche o bollo a punzone.	1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
	quando la somma non supera lire 100.000	1.000			
	oltre lire 100.000 fino a lire 250.000	2.000			
	oltre lire 250.000 fino a lire 500.000	4.000			
	oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000	7.000			
	oltre lire 1.000.000	10.000			
15	1. Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.	500		1. Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.
	2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare	1.000		2. Marche o bollo a punzone.	2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
16	1. Libri e registri: *a)* repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine	15.000		1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata. 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
	b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità	15.000		3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.	2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
18	1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio.	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancellliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di: davanti al pretore di L. 90.000 e di L. 120.000 rispettivamente per i procedimenti di cognizione e per quelli di esecuzione limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000; davanti al tribunale di L. 120.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 240.000 per quelli di esecuzione e davanti alla Corte di appello di L. 90.000; davanti alla Corte di cassazione L. 60.000 e di L. 60.000 per i procedimenti speciali.	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori; le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59. 4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.

Articolo della *tariffa*	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
				3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2. 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione. 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice conciliatore l'imposta è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone. 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche. 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.	5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
	2. *Atti d'intimazione ai testimoni* nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici conciliatori, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.
	3. Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	80.000		1. All'ufficio del registro.	1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
21	1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:			1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
	a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio	15.000			
	b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio	15.000		2. All'ufficio del registro.	
	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio	15.000		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

TARIFFA (Parte 2ª)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
22	1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.
23	1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	
	2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento	15.000			
24	1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare . .	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
25	1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.
26	1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare . .	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire) Fisse	Proporzionali	Modo di pagamento	NOTE
27	1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	
28	1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare	600		1. All'ufficio del registro o con marche.	
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero:			1. All'ufficio del registro o con marche.	
	a) assegni circolari	200			
	b) cambiali.	Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato		2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.	
	c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere *g)* e *h)*, della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione	100			
30	1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta	Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
31	1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare	15.000		1. All'ufficio del registro o con marche.	
32	1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione:			1. All'ufficio del registro o con marche.	
	per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto	15.000			
	per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	15.000			

92A3879

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652473) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria ProLibe SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:*
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189